



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 ottobre 2020
(OR. en)

11987/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0300(COD)**

ENV 636
DEVGEN 139
ECO 45
SAN 362
PECHE 324
AGRI 360
IND 180
CHIMIE 51
ENER 381
RECH 404
TRANS 478
CODEC 1019

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 652 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 652 final.

All.: COM(2020) 652 final



Bruxelles, 14.10.2020
COM(2020) 652 final

2020/0300 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 4 dicembre 2019 l'Agenzia europea dell'ambiente ha pubblicato la relazione "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020"¹, nella quale dipinge un quadro che fa riflettere: le sfide odierne sul fronte dell'ambiente, del clima e della sostenibilità sono caratterizzate da una portata e da un'urgenza senza precedenti e richiedono un'azione immediata e coordinata e soluzioni sistemiche. Negli ultimi decenni le politiche ambientali dell'Unione hanno determinato notevoli benefici senza intaccare la competitività dell'UE nel lungo periodo, e negli ultimi anni l'acquis è stato sempre più improntato a una visione a lungo termine, obiettivi e quadri strategici ambiziosi, che hanno ridotto efficacemente le pressioni sull'ambiente. Tuttavia la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e i loro effetti, l'uso non sostenibile delle risorse, l'inquinamento e i rischi associati per la salute e il benessere umani, per la natura, per gli ecosistemi e per l'economia impongono di agire con rinnovato vigore nell'UE e nel mondo.

Per rispondere a queste sfide l'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha adottato il Green Deal europeo²: un piano ambizioso per rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050; per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e per tutelare la salute e il benessere dei cittadini a fronte dei rischi e delle ripercussioni ambientali. Sulla base di un modello di crescita rigenerativa che restituisce al pianeta più di quanto prende, il Green Deal illustra le priorità ambientali per i prossimi anni e l'ambizione dell'Unione di trasformare la propria economia per costruire un futuro sostenibile senza lasciare indietro nessuno. A tal fine definisce una serie di politiche profondamente trasformative ed esorta l'Unione a rafforzare la sua leadership mondiale in materia di clima e ambiente.

Dopo l'ampio dibattito scaturito dalla comunicazione "Un pianeta pulito per tutti"³, a marzo 2020 l'UE ha presentato la sua strategia a lungo termine in conformità dell'accordo di Parigi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici⁴, con la quale si impegna a diventare un'economia climaticamente neutra entro il 2050. La Commissione ha proposto di sancire questo obiettivo nella legge europea sul clima⁵. Ha inoltre adottato una serie di nuove iniziative strategiche, segnatamente il nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa pulita e competitiva⁶, la strategia sulla biodiversità per il 2030⁷ e la strategia "Dal produttore al consumatore"⁸.

L'UE ha anche adottato una risposta a tutto tondo alla crisi del coronavirus. La pandemia ha pesanti ripercussioni sulle vite e sui mezzi di sussistenza dei cittadini e pone sfide senza precedenti in termini di elaborazione delle politiche, esacerbate da una grave recessione economica. Il piano per la ripresa Next Generation EU, proposto dalla Commissione europea

¹ Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente: *The European environment - state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe* (2019).

² COM(2019) 640 final.

³ COM(2018) 773 final.

⁴ *Long-term low greenhouse gas emission development strategy of the European Union and its Member States* (2020), presentata dalla Croazia e della Commissione europea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/HR-03-06-2020%20EU%20Submission%20on%20Long%20term%20strategy.pdf>.

⁵ COM(2020) 80 final.

⁶ COM(2020) 98 final.

⁷ COM(2020) 380 final.

⁸ COM(2020) 381 final.

il 27 maggio 2020 e approvato dal Consiglio europeo straordinario del luglio 2020, ribadisce che il Green Deal è la nuova strategia di crescita dell'Europa e ne sottolinea l'importanza ai fini di una ripresa rapida e sostenibile, della prevedibilità a lungo termine sulla via verso la neutralità climatica e, in ultima analisi, di una transizione giusta ed equa che non lasci indietro nessuno. L'Ottavo programma di azione per l'ambiente (8° PAA), che condivide con il Green Deal la visione a lungo termine e gli obiettivi prioritari in materia di ambiente, sosterrà l'impegno comune dell'UE a favore della ripresa verde.

I programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni '70. L'articolo 4, paragrafo 3, del Settimo programma di azione in materia di ambiente (7° PAA), che giungerà a termine il 31 dicembre 2020, prevede che la Commissione presenti, se del caso, una proposta relativa a un 8° PAA in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7° e l'8° PAA. Il Green Deal europeo ha annunciato l'adozione di un nuovo programma di azione per l'ambiente.

Il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni hanno esortato la Commissione a presentare la proposta relativa all'8° PAA al più tardi all'inizio del 2020.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un nuovo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 si basa sull'articolo 192, paragrafo 3, TFUE. Per garantire che il programma venga fatto proprio e i relativi obiettivi prioritari conseguiti dall'UE e dai suoi Stati membri, la proposta definisce un quadro favorevole al raggiungimento di tali obiettivi e assicura una misurazione periodica dei progressi compiuti in tal senso.

Gli obiettivi della presente proposta di decisione non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri. Poiché nell'UE la politica ambientale e climatica è un settore di competenza concorrente e una politica decentrata, il presente programma si prefigge tra l'altro di giungere a una titolarità comune degli obiettivi, condivisa dalle tre istituzioni dell'UE e dagli Stati membri, che offra ai responsabili politici e agli altri portatori di interessi – compresi regioni, città, imprese, partner sociali, organizzazioni della società civile e singoli cittadini – un quadro e una direzione prevedibili in cui muoversi.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

Il 15 maggio 2019 la Commissione ha pubblicato una relazione di valutazione del 7° PAA⁹. La relazione è stata preceduta da un ampio processo di consultazione svoltosi nel 2018, che si è articolato in una consultazione pubblica, una consultazione mirata degli Stati membri, una consultazione mirata dei portatori di interessi e due seminari pubblici.

Dalla valutazione è emerso che il 7° PAA è generalmente percepito come uno strumento strategico efficace e di alto livello capace di orientare la politica ambientale. Per molti il PAA assolve anche a una funzione di pianificazione, dal momento che assicura continuità alla politica ambientale – grazie tra l'altro alla visione a lungo termine, alla responsabilità e alla prevedibilità delle azioni della Commissione europea – e incide positivamente sull'integrazione e la razionalizzazione della politica ambientale. In linea di massima gli obiettivi prioritari del 7° PAA sono ritenuti ancora validi, in particolare la sua visione per il 2050.

⁹ COM(2019) 233 final.

Il 22 novembre 2017 il Parlamento europeo ha pubblicato una valutazione dell'attuazione del 7° PAA¹⁰, seguita da una relazione sull'attuazione il 6 marzo 2018 e da una risoluzione¹¹ il 17 aprile 2018.

Il 31 luglio 2018 il Comitato europeo delle regioni ha pubblicato uno studio sulla dimensione locale e regionale dell'8° PAA¹², cui è seguito un parere¹³ il 7 febbraio 2019.

L'11-12 giugno 2019, sulla scorta delle discussioni affrontate nella riunione informale del Consiglio "Ambiente" del 29-30 ottobre 2018 a Graz (Austria), si è tenuto ad Hainburg (Austria) un seminario sul futuro programma di azione per l'ambiente. Il 4 ottobre 2019, sotto l'egida della presidenza finlandese, il Consiglio ha adottato le conclusioni dal titolo "8° programma di azione per l'ambiente – Invertire le tendenze insieme"¹⁴.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di decisione è stata elaborata in linea con la proposta della Commissione concernente il quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027. La proposta include una scheda finanziaria che presenta le risorse supplementari di cui l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) hanno bisogno per sostenere il nuovo quadro di monitoraggio, misurazione e comunicazione introdotto dal programma.

Il coinvolgimento dell'AEA e dell'ECHA è fondamentale per questo lavoro e per conseguire gli obiettivi dell'8° PAA. Il nuovo quadro di monitoraggio e comunicazione proposto per l'8° PAA si servirà per quanto possibile di strumenti di monitoraggio e indicatori esistenti, basati principalmente su statistiche e dati europei dell'AEA e dell'ECHA, evitando così duplicazioni e limitando gli oneri amministrativi per gli Stati membri. Ciò significa che a queste agenzie saranno affidati compiti supplementari perché possano contribuire appieno alla realizzazione delle priorità e alla creazione delle condizioni favorevoli di cui agli articoli 2 e 3 del programma.

5. ALTRI ELEMENTI

Illustrazione delle singole disposizioni della proposta

Scopo generale dell'8° PAA è accelerare in modo giusto e inclusivo la transizione dell'Unione verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, pulita e circolare, nonché conseguire gli obiettivi ambientali dell'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sostenendo appieno gli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo.

Articolo 1

La presente proposta serve a migliorare la coerenza e le sinergie tra le azioni a tutti i livelli di governance, misurando in modo integrato i progressi verso il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici. In linea con l'impegno di non nuocere del Green Deal europeo, sostiene la riduzione delle pressioni sull'ambiente e sul clima e il rafforzamento dell'approccio

¹⁰ Valutazione d'impatto del Parlamento europeo: *Implementation of the 7th Environment Action Programme - Mid-term review* (2017).

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI)).

¹² Comitato delle regioni: *Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension* (2018).

¹³ GU C 168 del 16.5.2019, pag. 27.

¹⁴ Conclusioni del Consiglio europeo del 4 ottobre 2019 (12795/19).

integrato in materia di elaborazione e attuazione delle politiche, segnatamente integrando la dimensione della sostenibilità in tutte le iniziative e i progetti pertinenti a livello nazionale e dell'UE.

Articolo 2

Conseguire i traguardi e gli obiettivi ambientali e climatici è una responsabilità condivisa dell'Unione e degli Stati membri che richiede l'intervento di tutti: governi a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale, partner sociali, società civile, cittadini e imprese.

L'articolo 2 stabilisce gli obiettivi tematici prioritari nel contesto dell'obiettivo a lungo termine per il 2050 di vivere bene nei limiti del pianeta, già sancito nel 7° PAA.

Articolo 3

Il Green Deal europeo sottolinea la necessità di garantire che le politiche e la normativa siano applicate correttamente e producano risultati.

L'articolo 3 fornisce la base per un'intesa e un impegno comuni riguardo alle condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi tematici prioritari, assicurando così un'attuazione coerente al livello adeguato. La Commissione ha annunciato che migliorerà il modo in cui i suoi orientamenti per legiferare meglio e gli strumenti di sostegno affrontano le questioni relative alla sostenibilità e all'innovazione, affinché tutte le iniziative dell'UE rispettino l'impegno di non nuocere all'ambiente.

Articolo 4

Sebbene i singoli strumenti legislativi nel settore dell'ambiente impongano agli Stati membri di riferire periodicamente in merito a determinate politiche ambientali, il diritto dell'UE non prevede un quadro globale che assicuri un approccio coordinato al conseguimento d'insieme degli obiettivi ambientali dell'Unione. Il Green Deal europeo ha annunciato che il nuovo programma di azione per l'ambiente introdurrà tra le altre cose un meccanismo di monitoraggio volto a garantire che l'Unione non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali.

Il meccanismo di monitoraggio dell'8° PAA dovrebbe lasciare impregiudicati gli strumenti esistenti di comunicazione e governance in materia di ambiente e di clima, ivi compresi quelli della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

- *Misurazione dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici nel più ampio contesto di sostenibilità, benessere e resilienza*

Per misurare i progressi dell'UE e degli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite occorre un quadro integrato dedicato agli obiettivi ambientali, sociali ed economici. Il Consiglio¹⁵ e il Comitato economico e sociale europeo¹⁶ hanno chiesto di misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e iniziando a usare il benessere come indicatore per orientare le politiche, uno sviluppo sostenuto anche dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici¹⁷. I deputati

¹⁵ Cfr. ad esempio <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/it/pdf>.

¹⁶ <https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030>.

¹⁷ Cfr. ad esempio il *quadro concettuale del benessere* e il *quadro di riforme politiche sulla crescita inclusiva* elaborati dall'OCSE, l'*iniziativa per una vita migliore* e l'*iniziativa sui nuovi approcci alle sfide economiche*.

del Parlamento europeo, di concerto con i portatori di interessi, hanno organizzato la conferenza "Post-Growth 2018"¹⁸.

In questo contesto il quadro di monitoraggio dell'8° PAA contribuirà con dati ambientali e climatici agli sforzi globali dell'UE di misurazione dei progressi verso la sostenibilità, il benessere e la resilienza, compresa la resilienza alle catastrofi; dovrebbe indicare ai responsabili politici e ai portatori di interessi se l'Unione e gli Stati membri sono sulla buona strada per realizzare una trasformazione sistemica.

L'istituzione del quadro di monitoraggio dell'8° PAA dovrebbe inoltre essere vista nel contesto di altri esercizi di governance e monitoraggio, segnatamente il semestre europeo, la relazione di monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile a opera di Eurostat e la relazione annuale di previsione strategica, anch'essi basati sui dati disponibili e sugli indicatori più pertinenti ai fini dei rispettivi obiettivi politici. Pur avendo finalità diverse, questi strumenti di governance e monitoraggio dovrebbero diventare via via più interconnessi a vantaggio di una coerenza sempre maggiore.

– *Verso una serie di indicatori chiave per l'8° PAA*

Del monitoraggio del 7° PAA era incaricata l'Agenzia europea dell'ambiente, che ha pubblicato relazioni annuali sugli indicatori ambientali¹⁹. Per monitorare gli obiettivi prioritari del 7° PAA è stato sviluppato un quadro che consta di quasi 30 indicatori.

Il quadro di monitoraggio dell'8° PAA dovrebbe essere adeguato ai nuovi obiettivi prioritari e contemplare un numero limitato di indicatori chiave per la comunicazione ad alto livello. Oltre a restituire un'immagine coerente dello stato dell'ambiente, delle pressioni più intense e dell'efficacia della nostra risposta, gli indicatori dovrebbero anche essere pertinenti all'obiettivo generale di migliorare il benessere e la resilienza delle nostre economie e società.

La selezione degli indicatori chiave per l'8° PAA terrà debitamente conto degli attuali filoni di lavoro tesi a migliorare il monitoraggio della biodiversità, dell'economia circolare e dell'inquinamento zero – che dovrebbero giungere a conclusione entro il 2021-22 – e degli altri strumenti di monitoraggio delle politiche ambientali e climatiche, ivi compresa la governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Dovrebbe basarsi sui dati disponibili a livello degli Stati membri e dell'UE, in particolare quelli gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal sistema statistico europeo.

L'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche aiuteranno la Commissione a migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati colmando tra le altre cose le lacune negli indicatori, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle politiche in materia di inquinamento zero e dei collegamenti tra politiche ambientali, sociali e sanitarie.

L'istituzione del quadro di monitoraggio dell'8° PAA sarà agevolata da una nuova banca dati di indicatori ambientali: una raccolta online facilmente accessibile e capace di offrire una panoramica completa e strutturata delle centinaia di indicatori ambientali esistenti.

– *I limiti del pianeta*

Il processo di sviluppo del quadro di monitoraggio dell'8° PAA sarà un'occasione per sondare le potenzialità dei filoni di lavoro attualmente perseguiti dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione, dall'AEA e da altri per quanto concerne i limiti del pianeta (es. uso di acqua dolce, cambiamenti di uso del suolo, acidificazione degli oceani) e l'impronta dei consumi dell'Unione, anche in termini di disboscamento e degrado delle foreste nei paesi terzi.

¹⁸ <https://www.postgrowth2018.eu/>

¹⁹ Cfr. ad esempio <https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2018>.

Mentre la climatologia e in particolare l'attività del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico forniscono dati e informazioni attendibili sul livello di emissioni di gas a effetto serra compatibile con l'obiettivo dell'accordo di Parigi (vale a dire mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C e adoperarsi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali), il lavoro sui limiti del pianeta è ancora in divenire. È importante che progredisca affinché i responsabili politici e i portatori di interessi sappiano se le politiche ambientali sono sufficientemente ambiziose per tenere l'Europa all'interno dello "spazio operativo sicuro" del pianeta²⁰.

– *Processo di consultazione sugli indicatori chiave per l'8° PAA*

La Commissione avvierà, sulla base di un documento consultivo che delinea la metodologia proposta e le misure da adottare, un ampio processo di consultazione delle altre istituzioni UE, degli Stati membri e dei portatori di interessi, teso a elaborare un quadro esaustivo di monitoraggio dell'8° PAA.

Sulla scorta delle consultazioni la Commissione intende presentare una serie di indicatori chiave per l'8° PAA entro la fine del 2021.

La procedura sarà caratterizzata da uno stretto coordinamento con i filoni di lavoro annunciati nel Green Deal europeo e finalizzati a sviluppare o rivedere i quadri di monitoraggio dell'economia circolare, della biodiversità e dell'inquinamento zero per garantire la coerenza globale e ridurre gli oneri amministrativi.

Articolo 5 - Valutazione

L'articolo 5 prevede che l'8° PAA sia valutato nel 2029, prima della sua scadenza a fine 2030.

²⁰ COM(2020) 98 final, pag. 20.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) In linea con l'articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal 1973 i programmi generali di azione in materia di ambiente offrono il quadro per l'azione dell'Unione nei settori dell'ambiente e del clima.
- (2) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ ha istituito il Settimo programma di azione in materia di ambiente (7° PAA) che definisce il programma ambientale dell'Unione fino al 31 dicembre 2020 e una visione a lungo termine per il 2050.
- (3) Nella propria valutazione del 7° PAA²⁴, la Commissione ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari sono ancora validi, che ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la sua struttura e il quadro che ne consente l'attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. La valutazione ha inoltre concluso che il 7° PAA ha anticipato l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, e ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ha inoltre consentito all'Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente. Nella valutazione del 7° PAA, la Commissione ha altresì concluso che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle politiche non sono stati sufficienti.
- (4) Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa

²¹ Inserire se il CESE adotta un parere sulla proposta.

²² Inserire se il CdR adotta un parere sulla proposta.

²³ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

²⁴ COM(2019) 233 final.

sostenibile" (in seguito denominata "SOER 2020"), il 2020 rappresenta un'occasione unica per l'Unione di dar prova di leadership e affrontare le sfide in materia di sostenibilità che richiedono urgentemente soluzioni sistemiche. Come affermato nella SOER 2020, i cambiamenti climatici e degli ecosistemi globali osservati dagli anni '50 in poi non trovano precedenti in un periodo che va da qualche decennio fino a millenni. La popolazione mondiale è triplicata dal 1950 e il numero delle persone che vivono nelle città è quadruplicato. Secondo le previsioni, l'attuale modello di crescita sarà associato a pressioni ambientali sempre maggiori, con effetti nocivi, diretti e indiretti, sulla salute e il benessere umani. Quanto precede vale in particolar modo per i settori che hanno il maggiore impatto ambientale (alimentazione, mobilità, energia, infrastrutture ed edilizia).

- (5) La Commissione europea ha risposto alle sfide individuate nella SOER 2020 adottando il Green Deal europeo²⁵, una nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
- (6) Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori verdi fondamentali necessari per rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell'Unione dalla crisi del coronavirus, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare l'impegno del Green Deal europeo di non nuocere all'ambiente.
- (7) I programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni '70. Il 7° PAA, che giungerà a termine il 31 dicembre 2020, prevede all'articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione presenti, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l'ambiente (8° PAA) in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7° e l'8° PAA. Il Green Deal europeo ha annunciato l'adozione di un nuovo programma di azione per l'ambiente.
- (8) L'8° PAA dovrebbe sostenere gli obiettivi in materia di ambiente e azione per il clima del Green Deal europeo, in linea con l'obiettivo a lungo termine, già stabilito nel 7° PAA, di "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" entro il 2050. Dovrebbe inoltre contribuire alla realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
- (9) L'8° PAA dovrebbe accelerare la transizione verso un'economia rigenerativa che restituisca al pianeta più di quanto prenda. Un modello di crescita rigenerativo riconosce che il benessere e la prosperità delle nostre società dipendono da un clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi prosperi, che permettano alle nostre economie di godere di uno spazio operativo sicuro. Poiché la popolazione mondiale e la domanda di risorse naturali sono in costante crescita, l'attività economica dovrebbe svilupparsi con modalità che non provochino danni ma, al contrario, invertano la rotta dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, riducano al minimo l'inquinamento e portino al mantenimento e all'arricchimento del capitale naturale,

²⁵ COM(2019) 640 final.

²⁶ COM(2020) 80 final.

garantendo in tal modo risorse rinnovabili e non rinnovabili in abbondanza. Attraverso l'innovazione continua, l'adattamento alle nuove sfide e la co-creazione, l'economia rigenerativa rafforza la resilienza e protegge il benessere delle generazioni presenti e future.

- (10) L'8° PAA dovrebbe definire obiettivi tematici prioritari in settori quali la neutralità climatica, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela e il ripristino della biodiversità, l'economia circolare, l'obiettivo "inquinamento zero" e la riduzione delle pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo. Dovrebbe inoltre individuare le condizioni che favoriscono il conseguimento degli obiettivi a lungo termine e di quelli tematici prioritari per tutti i soggetti coinvolti.
- (11) Poiché la politica ambientale è fortemente decentrata, le azioni volte a conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbero essere intraprese a diversi livelli di governance, vale a dire a livello europeo, nazionale, regionale e locale, con un approccio collaborativo alla governance multilivello. L'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dovrebbe essere rafforzato al fine di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi economici, ambientali e sociali, prestando nel contempo particolare attenzione alle potenziali scelte di compromesso e alle esigenze dei gruppi vulnerabili. La collaborazione trasparente con attori non governativi è inoltre importante sia per la buona riuscita dell'8° PAA che per il conseguimento dei suoi obiettivi prioritari.
- (12) Una cooperazione rafforzata con i paesi partner, una buona governance ambientale su scala mondiale e le sinergie tra le politiche interne ed esterne dell'Unione sono elementi fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e clima.
- (13) La Commissione europea dovrebbe valutare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA nel contesto della transizione verso una sostenibilità, un benessere e una resilienza maggiori. Un simile approccio è in linea con gli appelli del Consiglio²⁷ e del Comitato economico e sociale europeo²⁸ che hanno invitato a misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e incoraggiato l'uso del benessere come indicatore per orientare le politiche – così come sostenuto anche dall'OCSE²⁹.
- (14) La valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbe rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori. Dovrebbe essere coerente con gli strumenti di monitoraggio o di governance riguardanti aspetti più specifici della politica ambientale e climatica, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali o gli strumenti di monitoraggio relativi all'economia circolare, all'azzeramento dell'inquinamento, alla biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai rifiuti o a qualsiasi altra politica ambientale, e non interferire con essi. Insieme ad altri strumenti utilizzati nel semestre europeo, nel monitoraggio di Eurostat degli obiettivi

²⁷ Cfr. ad esempio <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/it/pdf>

²⁸ <https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030>

²⁹ Cfr. ad esempio il quadro concettuale del benessere e il quadro di riforme politiche sulla crescita inclusiva elaborati dall'OCSE, l'iniziativa per una vita migliore e l'iniziativa sui nuovi approcci alle sfide economiche.

³⁰ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

di sviluppo sostenibile e nella relazione di previsione strategica della Commissione³¹, farebbe parte di un insieme coerente di strumenti di monitoraggio e governance interconnessi.

- (15) La Commissione, l'AEA e le altre agenzie competenti dovrebbero accedere ai dati e agli indicatori forniti dagli Stati membri conformemente agli atti giuridici applicabili dell'Unione e riutilizzarli. Dovrebbero inoltre essere utilizzate altre fonti, quali i dati satellitari e le informazioni elaborate dal programma europeo di osservazione della terra (Copernicus), dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dal sistema europeo di allarme inondazioni, o da piattaforme, quali la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino o la piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche. L'applicazione di moderni strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale consente di gestire e analizzare i dati in maniera efficace, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e aumentando nel contempo la tempestività e la qualità.
- (16) Inoltre, conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati, le informazioni e gli indicatori pertinenti per monitorare l'attuazione dell'8° PAA siano liberamente disponibili, non discriminatori, ad accesso libero, adeguati, di elevata qualità, comparabili, aggiornati, di facile consultazione e facilmente accessibili online.
- (17) Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA, l'AEA e l'ECHA dovrebbero essere dotate di capacità adeguate e risorse sufficienti per assicurare una base solida, accessibile e trasparente di conoscenze e dati a sostegno dell'attuazione delle priorità strategiche del Green Deal europeo e della valutazione dei progressi compiuti nell'ambito del programma.
- (18) Per tener conto dell'evoluzione degli obiettivi strategici e dei progressi compiuti, nel 2029 la Commissione dovrebbe valutare l'8° PAA.
- (19) Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del programma di azione proposto, può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente decisione definisce un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 (in seguito denominato "l'8° PAA"). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni che ne favoriscono il conseguimento e istituisce un quadro per valutare se l'Unione e i suoi Stati membri sono sulla buona strada verso la loro realizzazione.
2. L'8° PAA mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, pulita e circolare, e

³¹ COM(2020) 493 final.

sostiene gli obiettivi in materia di ambiente e clima del Green Deal europeo e le relative iniziative.

3. L'8° PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, e il quadro di monitoraggio istituito costituisce la componente ambientale e climatica dell'azione dell'UE finalizzata a misurare i progressi verso una maggiore sostenibilità, che include neutralità climatica, efficienza delle risorse, benessere e resilienza.

Articolo 2 — Obiettivi prioritari

1. L'obiettivo prioritario a lungo termine dell'8° PAA per il 2050 è che i cittadini vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia rigenerativa senza sprechi, in cui non si producono emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale. In un ambiente sano, che è alla base del benessere dei cittadini, la biodiversità prospera e il capitale naturale è protetto, ripristinato e valorizzato tramite modalità atte a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e ad altri rischi ambientali. L'Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale.
2. L'8° PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari:
 - (a) ridurre in modo irreversibile e graduale le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento da pozzi naturali e di altro tipo nell'Unione al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) .../...³²;
 - (b) fare costanti progressi nel rafforzamento della capacità di adattamento, nel consolidamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
 - (c) progredire verso un modello di crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più di quanto prenda, dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale e accelerando la transizione a un'economia circolare;
 - (d) perseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo) e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi ambientali e dagli effetti connessi;
 - (e) proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e rafforzare il capitale naturale – in particolare l'aria, l'acqua, il suolo e le foreste, le acque dolci, le zone umide e gli ecosistemi marini;
 - (f) promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre le principali pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo, in particolare nei settori dell'energia, dello sviluppo industriale, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità e del sistema alimentare.

³² COM(2020) 80 final.

Articolo 3 - Condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari del programma

1. Per raggiungere gli obiettivi prioritari dell'8° PAA occorrerà:
- (a) garantire un'attuazione efficace ed efficiente della normativa dell'Unione in materia di ambiente e clima e puntare all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando un'adeguata capacità amministrativa e di garanzia della conformità, come stabilito nel riesame periodico dell'attuazione delle politiche ambientali, nonché intensificare l'azione contro i reati ambientali;
 - (b) rafforzare l'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche, in particolare:
 - integrando gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello unionale, nazionale, regionale e locale in modo che essi e la loro attuazione non compromettano il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2;
 - massimizzando i benefici derivanti dall'attuazione delle direttive 2014/52/UE³³ e 2001/42/CE³⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - prestando particolare attenzione alle sinergie e ai possibili compromessi tra obiettivi economici, ambientali e sociali, al fine di assicurare che le esigenze di vitto, alloggio e mobilità dei cittadini siano soddisfatte in modo sostenibile senza lasciare indietro nessuno;
 - valutando regolarmente le politiche esistenti e preparando valutazioni d'impatto per le nuove iniziative sulla base di ampie consultazioni, che seguano procedure inclusive, informate, con responsabilità definite e semplici da attuare, e tenendo debitamente conto degli effetti che si prevede avranno sull'ambiente e sul clima;
 - (c) integrare efficacemente la sostenibilità ambientale e climatica nel semestre europeo di governance economica, incluso nei programmi nazionali di riforma e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
 - (d) mobilitare investimenti sostenibili pubblici e privati, compresi i fondi e gli strumenti disponibili a titolo del bilancio dell'Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale;
 - (e) eliminare gradualmente le sovvenzioni nocive per l'ambiente a livello dell'Unione e nazionale, fare il miglior uso possibile degli strumenti di mercato e degli strumenti di bilancio verdi, anche di quelli necessari a garantire una transizione socialmente equa, e sostenere le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale;
 - (f) assicurare che le politiche e le azioni in campo ambientale si basino sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e rafforzare la base di conoscenze

³³ Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

³⁴ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

ambientali e la loro diffusione, anche attraverso la ricerca, l'innovazione, la promozione delle competenze verdi e l'ulteriore sviluppo della contabilità ambientale e degli ecosistemi;

- (g) sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali e fondate sui dati per sostenere le politiche ambientali riducendone al minimo l'impronta ambientale;
- (h) sfruttare appieno le soluzioni basate sulla natura e l'innovazione sociale;
- (i) applicare efficacemente norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)³⁵;
- (j) rendere pubblici e facilmente accessibili i dati e gli elementi concreti connessi all'attuazione dell'8° PAA, fatte salve le disposizioni sulla riservatezza nella legislazione settoriale;
- (k) sostenere l'adozione a livello mondiale degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, garantendo coerenza tra l'approccio interno ed esterno e un'azione coordinata, in particolare:
 - impegnandosi con i paesi partner in materia di azione per il clima e l'ambiente, sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare e attuare in tali settori norme ambiziose quanto quelle dell'Unione, e assicurando che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano pienamente conformi ai requisiti dell'Unione applicabili, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione;
 - consolidando la cooperazione con i governi, le imprese e la società civile dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di creare partenariati e alleanze per la tutela dell'ambiente e promuovendo la cooperazione ambientale nell'ambito del G7 e del G20;
 - rafforzando l'attuazione dell'accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente da parte dell'Unione e dei suoi partner, anche aumentando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda i progressi verso il conseguimento degli impegni assunti nel quadro di tali accordi;
 - rafforzando la governance ambientale internazionale colmando le lacune rimanenti e consolidando il rispetto e l'applicazione dei principi internazionali riconosciuti in materia di ambiente;
 - garantendo che l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

2. Per raggiungere gli obiettivi prioritari dell'8° PAA occorrerà mobilitare un ampio sostegno coinvolgendo i cittadini, le parti sociali e gli altri portatori di interessi e incoraggiare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, nelle zone urbane e rurali, nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie, politiche o normative connesse all'8° PAA.

³⁵ <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>

Articolo 4 - Quadro di monitoraggio

1. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, valuta e riferisce periodicamente in merito ai progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all'articolo 3.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori, basandosi sui dati disponibili negli Stati membri e a livello di Unione, in particolare quelli gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal sistema statistico europeo. Tale valutazione lascia impregiudicati i quadri e gli esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica.
3. L'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati e delle conoscenze, in particolare procedendo a:
 - (a) raccogliere, trattare e comunicare elementi di prova e dati con moderni strumenti digitali;
 - (b) colmare le lacune nei dati di monitoraggio;
 - (c) realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione;
 - (d) integrare i dati sull'impatto ambientale, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati disponibili, come quelli forniti da Copernicus;
 - (e) migliorare ulteriormente l'accesso ai dati attraverso i programmi dell'Unione;
 - (f) assicurare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità;
 - (g) aiutare la società civile, le autorità pubbliche, i cittadini, i partner sociali e il settore privato a individuare i rischi climatici e ambientali e ad adottare misure per prevenirli, attenuarli e adattarsi ad essi, nonché promuovere il loro impegno a colmare le lacune in termini di conoscenze.
4. La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 5 - Valutazione

Entro il 31 marzo 2029 la Commissione effettua una valutazione dell'8° PAA. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, corredata, se lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente.

Articolo 6 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

INDICE

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	18
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	18
1.2.	Settore/settori interessati	18
1.3.	La proposta riguarda	18
1.4.	Obiettivi	18
1.4.1.	Obiettivi generali.....	18
1.4.2.	Obiettivi specifici	18
1.4.3.	Risultati e incidenza previsti	23
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	23
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa	23
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	24
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe	24
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti	24
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	24
1.6.	Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa	25
1.7.	Modalità di gestione previste	25
2.	MISURE DI GESTIONE.....	26
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	26
2.2.	Sistema di gestione e di controllo	26
2.2.1.	Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	26
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli.....	27
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)	27
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	27

3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	27
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	27
3.2.	Incidenza prevista sulla spesa	29
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa.....	29
3.2.2.	Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'AEA e dell'ECHA	31
3.2.3.	Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AEA e dell'ECHA	32
3.2.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	34
3.2.5.	Partecipazione di terzi al finanziamento	34
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	34

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA SUPPLEMENTARE "AGENZIE"

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 volto ad accelerare la transizione a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e rigenerativa

1.2. Settore/settori interessati

Settori: 09 Ambiente e azione per il clima

Attività:

09 02 - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

09 10 - Agenzia europea dell'ambiente e Agenzia europea per le sostanze chimiche

1.3. La proposta riguarda

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁶

la proroga di un'azione esistente

la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Accelerare in modo giusto e inclusivo la transizione dell'Unione verso un'economia climaticamente neutra, pulita, efficiente sotto il profilo delle risorse e rigenerativa e conseguire gli obiettivi ambientali dell'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sostenendo appieno gli obiettivi ambientali del Green Deal europeo.

Contribuire a un quadro di monitoraggio e comunicazione più integrato, coerente e multidisciplinare per le politiche ambientali e climatiche, nel pieno rispetto degli obiettivi dell'accordo di Parigi, degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del Green Deal europeo.

1.4.2. Obiettivi specifici

Nel 2015 sono stati conclusi accordi internazionali importanti con l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi sul clima (COP21). Alla luce di questi impegni e della crescente consapevolezza di quanto sia urgente affrontare i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e i rischi per la sostenibilità, è necessario che l'Unione si doti di un Ottavo programma di azione per l'ambiente ("8° PAA") efficace.

La relazione 2020 sullo stato e le prospettive dell'ambiente in Europa, presentata dall'AEA il 4 dicembre 2019, ha fatto il punto sulle sfide cui l'Europa deve far fronte sul piano dell'ambiente, del clima e della sostenibilità, che sono caratterizzate da una portata e un'urgenza senza precedenti e che richiedono un'azione immediata e coordinata e soluzioni sistemiche urgenti. Nonostante i notevoli benefici determinati dai recenti sforzi politici dell'UE, persistono problemi per quanto riguarda la perdita di biodiversità, l'uso delle risorse,

³⁶ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

la necessità di affrontare i cambiamenti climatici e il loro impatto e i rischi per la salute e il benessere umani. Per colmare il divario tra lo stato dell'ambiente e gli obiettivi ambientali all'orizzonte del 2030 è opportuno continuare a incentrarsi sull'attuazione, cosa che richiede finanziamenti, il coinvolgimento dei portatori d'interessi, un approccio collaborativo in materia di governance multilivello e una solida base di conoscenze. Bisogna sviluppare quadri strategici a lungo termine più sistemici, innovare per cambiare la società, riorientare gli investimenti e i finanziamenti e gestire la transizione in maniera socialmente giusta ed equa.

Il Green Deal europeo, presentato l'11 dicembre 2019, ha annunciato che l'8° PAA gli sarebbe stato complementare e avrebbe aiutato a garantire l'attuazione, l'applicazione e la realizzazione efficace delle politiche e della normativa in materia di clima e di ambiente, oltre a prevedere un nuovo quadro di monitoraggio. La presente proposta di decisione riguarda l'8° programma di azione per l'ambiente fino al 2030, volto ad accelerare la transizione verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e rigenerativa e mirato a sostenere il Green Deal europeo.

Una delle azioni chiave dell'8° PAA annunciato dal Green Deal è un nuovo quadro di monitoraggio per misurare i progressi compiuti dall'UE e dai suoi Stati membri nel realizzare gli obiettivi prioritari del programma e la visione per il 2050 di "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". L'UE ha istituito diversi quadri di monitoraggio che misurano i progressi verso specifici obiettivi ambientali concordati, ma a oggi il diritto dell'UE non prevede un quadro globale in grado di assicurare un approccio coordinato volto al conseguimento d'insieme degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di ambiente e al loro contributo alla sostenibilità, al benessere e alla resilienza. Questa è anche un'opportunità per collegare il monitoraggio delle politiche ambientali ai filoni di lavoro attualmente perseguiti dal JRC, dall'AEA e da altri per quanto concerne i limiti del pianeta (es. uso di acqua dolce, cambiamenti di uso del suolo, acidificazione degli oceani) e l'impronta dei consumi dell'Unione.

Il nuovo quadro di monitoraggio si baserà e integrerà, senza pregiudicarli, i quadri di monitoraggio o di governance già in essere nel settore dell'ambiente e del clima, compresi il quadro di governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima e il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali. Sarà pienamente coerente con gli attuali filoni di lavoro riguardanti i risultati attesi del Green Deal, ad esempio il nuovo monitoraggio della biodiversità e dell'inquinamento zero e il monitoraggio aggiornato dell'economia circolare. Il monitoraggio dell'8° PAA si baserà principalmente su dati e strumenti di monitoraggio e di comunicazione esistenti onde evitare duplicazioni e limitare gli oneri amministrativi in capo agli Stati membri, approfittando al contempo dell'opportunità per colmare le lacune sul piano degli indicatori (inquinamento zero e collegamento tra politiche ambientali e sociali). Più nello specifico sfrutta il successo delle azioni in atto dal 2017 per razionalizzare le comunicazioni in materia di ambiente³⁷, aiutando così a elaborare messaggi coerenti in diversi esercizi di monitoraggio.

Il **quadro di monitoraggio** dovrebbe provvedere alla titolarità e al mantenimento degli impegni e fornire indicatori chiari e basati sui risultati per misurare i progressi. Dovrebbe inoltre poggiare sui quadri di monitoraggio e sugli strumenti di comunicazione esistenti in un'ottica di coerenza (in particolare, a titolo non limitativo, quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente e della sua rete Eionet), evitando duplicazioni e l'aumento degli oneri amministrativi in capo agli Stati membri e ad altri organismi incaricati della comunicazione.

³⁷

Cfr. https://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_actions_en.htm

Anche l'ECHA è invitata a contribuire a questo esercizio fornendo informazioni sull'uso sostenibile delle sostanze chimiche.

Per gestire e sostenere il **quadro di monitoraggio dell'8° PAA** l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno bisogno di risorse supplementari: si tratta di risorse esistenti per le quali si attingerà al programma LIFE (che sostiene anche le attività principali delle agenzie) così da rispettare la proposta sul quadro finanziario pluriennale (QFP), attualmente in fase di negoziazione con l'autorità di bilancio, e che saranno usate per rafforzare il personale delle agenzie dedicato ad attività connesse al Green Deal europeo e in particolare per sostenere e raccogliere materiale per il monitoraggio e la comunicazione nell'ambito dell'8° PAA. Più in particolare:

- **Agenzia europea dell'ambiente (AEA):** le attività di monitoraggio e comunicazione svolte dall'AEA riguardo a varie politiche ambientali e climatiche e la relazione sullo stato dell'ambiente saranno alla base del quadro di monitoraggio. La nuova strategia dell'AEA, il suo programma di lavoro pluriennale e le sue risorse vanno adattati e rafforzati per garantire un monitoraggio dinamico, coerente, composito e trasversale, fondato sull'integrazione di varie fonti di informazioni e che consenta comunicazioni a vari livelli (nazionale, regionale, internazionale). Il quadro di monitoraggio dovrebbe essere adeguato agli obblighi e alle esigenze di comunicazione individuate per l'8° PAA, così da poter descrivere con efficacia ai cittadini le sfide e le risposte ad esse fornite e facilitare una discussione politica ad alto livello in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

Sebbene il monitoraggio e le relazioni sullo stato dell'ambiente rientrino già nel mandato dell'AEA secondo quanto previsto dal regolamento che la istituisce, le funzioni di monitoraggio e comunicazione illustrate in precedenza **comporteranno compiti supplementari** e richiederanno quindi maggiori risorse. Da un'attenta analisi effettuata di concerto con l'AEA per individuare possibili sinergie e pianificare strategicamente il lavoro futuro alla luce delle priorità del Green Deal europeo è emerso che dal 2021 e per il periodo del nuovo QFP (2021-2027) servirebbero le seguenti integrazioni dell'organico:

9 agenti temporanei e 6 agenti contrattuali per le nuove mansioni e attività elencate di seguito:

aggiornamento del quadro di monitoraggio dell'economia circolare (sostegno al quadro di valutazione dell'economia circolare) e sostegno ad altre iniziative settoriali (1 agente temporaneo);

relazioni sull'attuazione delle azioni nel settore dell'economia circolare, degli investimenti sostenibili e dell'impatto degli investimenti a favore dell'economia circolare finanziati dall'UE (1 agente contrattuale);

sostegno allo sviluppo della strategia UE sulla biodiversità e di un quadro di monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, con particolare riguardo per i settori interessati da nuove iniziative (suolo e foreste) (1 agente temporaneo, 2 agenti contrattuali);

monitoraggio dello stato di salute della biodiversità e degli ecosistemi (con particolare riguardo per gli ambienti marini e d'acqua dolce) in termini di contributo all'inquinamento zero (riduzione dei rifiuti marini) e alla creazione di un ambiente privo di sostanze tossiche (1 agente temporaneo);

analisi integrata degli effetti dell'inquinamento sull'ambiente e la salute e relazioni sui nuovi settori (es. acqua potabile, riutilizzo dell'acqua, Seveso, mercurio) e i settori trasversali

dell'obiettivo "inquinamento zero" del Green Deal, in stretta cooperazione con l'ECHA e l'EFSA (1 agente temporaneo);

rafforzamento delle capacità di analisi e valutazione integrate dei diversi settori strategici del Green Deal (es. collegamento tra la biodiversità e le iniziative "inquinamento zero" e "Dal produttore al consumatore"). Il rafforzamento delle capacità interessa anche valutazioni integrate delle direttive sulle alluvioni, sulle acque reflue urbane e sui nitrati, come pure l'integrazione di considerazioni incentrate sugli ecosistemi marini e di acqua dolce nella transizione economica (strategia annuale di crescita sostenibile) e nell'adattamento ai cambiamenti climatici (1 agente contrattuale);

miglioramento del monitoraggio dell'8° PAA e delle politiche climatiche nell'era digitale – avvalendosi appieno dei dati di Copernicus, dell'integrazione della cosiddetta "scienza dei cittadini" e di altre fonti di informazioni per un monitoraggio e un'attuazione dinamici nel settore dell'ambiente – a beneficio di una comunicazione tempestiva delle informazioni, della visualizzazione e dell'accesso alle stesse (2 agenti contrattuali);

rafforzamento della dimensione internazionale del monitoraggio ambientale e climatico a sostegno della diplomazia e dei negoziati in materia di ambiente e clima (1 agente temporaneo);

monitoraggio e valutazione delle politiche e misure nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e loro collegamenti con altri obiettivi ambientali (1 agente temporaneo);

sostegno agli Stati membri nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e loro collegamenti con la qualità dell'aria e l'obiettivo "inquinamento zero" (1 agente temporaneo);

monitoraggio della salute umana e degli effetti dell'adattamento ai cambiamenti climatici mediante un osservatorio virtuale del clima e della salute nel contesto del Green Deal e del suo obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche (1 agente temporaneo);

sostegno a nuovi metodi di monitoraggio del consumo di carburante e delle emissioni reali dei veicoli leggeri e pesanti (dal 2022) (1 agente temporaneo).

Livello di riferimento delle risorse umane dell'AEA per la proposta di 8° PAA

Affinché l'AEA possa effettivamente contribuire al monitoraggio e alla comunicazione nel quadro dell'8° PAA è cruciale anche mantenere, a partire dal 2021 e per tutto il periodo del prossimo periodo QFP (2021-2027), l'assegnazione delle risorse aggiuntive stanziata a tal fine tra il 2018 e il 2020. Il livello di riferimento per il calcolo del fabbisogno aggiuntivo di risorse dell'AEA dovrebbe pertanto coincidere con le risorse adottate nel budget definitivo dell'UE per il 2020 (vale a dire 130 posti nella tabella dell'organico, 74 agenti contrattuali e 20 esperti nazionali distaccati). Ciò dovrebbe garantire la continuità dei nuovi compiti essenziali introdotti nel periodo 2018-2020, segnatamente:

- ruolo di assistenza dell'AEA nel monitoraggio, nella verifica, nella comunicazione e nella diffusione delle informazioni su dimensioni chiave degli obiettivi connessi al clima dell'8° PAA, ossia la decarbonizzazione (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed energie rinnovabili) e l'efficienza energetica, a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Per il periodo coperto dall'attuale QFP erano stati assegnati e iscritti in bilancio fino al 2020 tre posti

supplementari di agente contrattuale, con un'indicazione di durata illimitata, che dovrebbero essere mantenuti per l'intero periodo del nuovo QFP e convertiti in posti di agente temporaneo per assolvere appieno e su base permanente alle funzioni aggiuntive attribuite all'AEA;

- posti supplementari assegnati all'Agenzia in sede di formazione di bilancio 2020 (5 agenti temporanei e 2 contrattuali) e dal regolamento (UE) 2018/956 (2 agenti contrattuali), cruciali per l'attuazione delle attuali politiche ambientali e climatiche. Questi posti coprono attività già in corso (cfr. infra) e sono inclusi nel livello di riferimento delle risorse umane dell'Agenzia:

a) mitigazione dei cambiamenti climatici, integrazione delle attività LULUCF nella piattaforma per l'inventario dei gas serra e analisi sistemica del clima, del settore forestale e dell'agricoltura;

b) analisi sistemica della politica in materia di acque nel contesto dei cambiamenti climatici;

c) analisi integrata dell'impatto economico di una transizione rispettosa dell'ambiente, giusta e sostenibile;

d) modernizzazione degli strumenti di monitoraggio della biodiversità;

e) integrazione dei dati di Copernicus nel monitoraggio e nella comunicazione in materia di ambiente;

f) monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.

• **Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA):** l'ECHA svolgerà un ruolo importante nello sviluppo della futura strategia dell'UE sulle sostanze chimiche sostenibili.

Per espletare i compiti elencati, l'ECHA avrebbe bisogno dei seguenti nuovi posti dal 2020:

1 agente temporaneo e 1 agente contrattuale che gestiscano e consolidino le banche dati, forniscano dati sulle sostanze chimiche per completare le rispettive relazioni sui rischi emergenti e contribuiscano agli indicatori strategici per le sostanze chimiche e ad altri aspetti utili per il lavoro dell'AEA.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'obiettivo principale delle azioni previste è predisporre un quadro globale di monitoraggio adatto al nuovo 8° PAA, ma anche promuovere le interconnessioni e le sinergie tra l'8° PAA e le iniziative pertinenti nel quadro del Green Deal europeo: tra i candidati ideali in questo senso si annoverano il piano per l'economia circolare di recente adozione, la legge europea sul clima che sancisce l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e l'iniziativa "Dal produttore al consumatore", ma anche iniziative in fase di preparazione come quelle finalizzate all'"inquinamento zero" (ZPAP e strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità).

Questa nuova impostazione di monitoraggio, che si avvale di tecnologia digitale all'avanguardia, fornirà analisi basate su elementi concreti, consentirà una comunicazione precisa a vari livelli e in vari settori e sosterrà ulteriormente gli obblighi di comunicazione dell'UE sul piano unionale e internazionale.

Le attività di comunicazione pianificate nel contesto di un quadro ben strutturato sono finalizzate a contribuire a una valutazione incisiva dell'8° PAA, informare i legislatori e stimolare dibattiti ad alto livello in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

L'attuazione delle azioni previste dalla proposta sarà monitorata dalla Commissione. Alcuni indicatori potrebbero essere:

- numero di relazioni tematiche (economia circolare, biodiversità, foreste, suolo, acqua e ambiente marino, qualità dell'aria, rumore, rifiuti, emissioni, ecc.);
- numero di relazioni di monitoraggio orizzontale riguardanti i progressi compiuti sul fronte dell'attuazione dell'8° PAA, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali e del Green Deal europeo nel contesto dei rispettivi cicli di rendicontazione (il terzo ciclo si concluderà a giugno 2027, prima della fine dell'8° PAA).

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

La proposta relativa all'8° PAA trova fondamento nell'articolo 192, paragrafo 3, del trattato e fa seguito ai risultati della recente valutazione del 7° PAA.

La Commissione farà un bilancio dei progressi nel corso di tre cicli di rendicontazione sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (2022, 2024 e 2027).

Nel secondo ciclo, quello del 2024 (che si concluderà in tempo per rendere conto, entro la fine del mandato della Commissione, dei progressi di attuazione del Green Deal europeo e dell'8° PAA, nonché dei progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la visione per il 2050 di cui all'articolo 2 della presente decisione), la Commissione farà il punto ed esaminerà la necessità di rivedere le priorità ambientali e climatiche dell'Unione definite nel Green Deal europeo e gli obiettivi prioritari fissati nel presente programma.

Il terzo ciclo terminerà a giugno 2027, con largo anticipo rispetto alla scadenza del presente programma.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):

la necessità di prevedere un monitoraggio efficace, coerente e reattivo dell'8° PAA e delle politiche ambientali e climatiche dell'UE nel loro insieme è sancita dal trattato sull'Unione europea.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):

il quadro di monitoraggio fungerà da strumento di monitoraggio dell'8° PAA e del Green Deal europeo. Sosterrà gli obblighi di comunicazione, faciliterà dibattiti ad alto livello e contribuirà all'esame e alla valutazione dei risultati dell'8° PAA.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

N/A

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

L'obiettivo della presente proposta è coerente con una serie di altre politiche UE e di iniziative in corso basate sul Green Deal europeo. **Gli obiettivi prioritari dell'8° PAA sono:**

a) fare in modo che entro il 2050 viviamo bene nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. Prosperità e ambiente sano saranno il risultato di un'economia innovativa e circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società. La nostra economia climaticamente neutra sarà sganciata dall'uso delle risorse, scandendo così il ritmo di una società globale sicura e sostenibile;

b) conseguire gli obiettivi ambientali e climatici dell'UE fissati nel Green Deal europeo per concretizzare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare:

- neutralità climatica entro il 2050 come previsto dalla legge sul clima;
- un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare;
- conservazione e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità;
- obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche e la tutela della salute dei cittadini;

c) raggiungere la piena conformità con l'acquis esistente in materia di ambiente e clima;

d) attuare le misure, le politiche e gli approcci di cui all'articolo 3 del presente programma, che configurano nel complesso un quadro favorevole al cambiamento trasformativo.

- 1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

N/A.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

Durata limitata

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal YYYY al YYYY

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2021
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste³⁸

Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

- agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

N/A

³⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta riguarda una decisione che adotta l'8° programma di azione per l'ambiente dell'Unione. La proposta illustra la necessità di un 8° programma ambizioso che preveda un monitoraggio sistematico e relazioni periodiche sullo stato dell'ambiente e sugli sforzi degli Stati membri volti ad attuare azioni a favore del clima e dell'ambiente (articolo 4, paragrafo 1). Migliorerà l'uso degli indicatori concordati in vari settori d'interesse strategico ambientale e climatico e muoverà dai principi di Inspire per l'uso di dati territoriali e informazioni digitali (Copernicus). Relazioni coerenti, multidisciplinari e aggiornate saranno alla base delle informazioni presentate al pubblico e della valutazione dei progressi compiuti sul piano climatico e ambientale. Sulla base di queste relazioni sarà inoltre avviato un dialogo ad alto livello in seno al Consiglio e al Parlamento europeo, che discuteranno dello stato dell'ambiente e delle sfide climatiche e valuteranno la coerenza delle politiche e delle azioni UE tese ad affrontare tali sfide e a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Il coinvolgimento dell'AEA e dell'ECHA è essenziale. Analogamente, il monitoraggio e il pieno utilizzo delle informazioni digitali svolgono un ruolo fondamentale ai fini della strategia UE sulla biodiversità per monitorare lo stato degli ecosistemi vulnerabili e di valore e dei relativi servizi. L'interoperabilità delle banche dati e l'estrazione di dati da fonti diverse forniscono informazioni preziose riguardo alle ripercussioni dell'attività umana sull'ambiente e sul clima. Relazioni periodiche in materia mettono in luce non solo gli impatti negativi, ma anche le risposte positive alle misure di gestione e alle azioni di tutela. Il monitoraggio e la comunicazione offrono così indicazioni sulla prestazione sul campo dei programmi, delle azioni e delle risorse finanziarie dell'UE a livello unionale e internazionale.

Si applicheranno le norme standard in materia di monitoraggio e relazioni cui sono soggette le sovvenzioni UE alle agenzie tradizionali.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

La gestione avverrà in modo sia diretto (Commissione) che indiretto (Agenzia europea dell'ambiente e Agenzia europea per le sostanze chimiche).

Insieme ai colegislatori sarà sondata l'opportunità di passare a una gestione totalmente indiretta a opera di due o più agenzie decentralizzate (AEA, ECHA e potenzialmente EFSA).

Per quanto riguarda la strategia di controllo, tutte le agenzie decentrate collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per assicurare il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Tali disposizioni si applicheranno anche al ruolo delle agenzie rispetto alla presente proposta.

Inoltre per ogni esercizio finanziario il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio e tenendo conto delle conclusioni della Corte dei conti europea, valuta se concedere alle agenzie il discarico per l'esecuzione del bilancio.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Per quanto riguarda l'uso legale, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalle azioni svolte dall'AEA e dall'ECHA nell'ambito della presente proposta, l'iniziativa non determina nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un quadro di controllo interno esistente. Le azioni da intraprendere nel contesto della presente proposta avranno inizio nel 2021 e proseguiranno per tutto il periodo del nuovo QFP.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Nei regolamenti che attualmente disciplinano il funzionamento dell'AEA e dell'ECHA sono già previsti sistemi di gestione e di controllo. Questi organismi collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno.

Ogni anno, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà all'AEA e all'ECHA il discarico sull'esecuzione del bilancio.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'AEA e all'ECHA si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L'AEA e l'ECHA si sono dotate di una specifica strategia antifrode e del relativo piano di azione. Inoltre i regolamenti che istituiscono l'AEA e l'ECHA stabiliscono le disposizioni relative all'esecuzione e al controllo del bilancio delle due agenzie e alle norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità.

3. **INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA³⁹**

3.1. **Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss. / Non diss. ⁴⁰	di paesi EFTA ⁴¹	di paesi candidati ⁴²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del

³⁹ Le cifre di bilancio presentate sono indicative e lasciano impregiudicate le procedure di bilancio successive all'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

⁴⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴² Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

						regolamento finanziario
3	09.02.01 Natura e biodiversità	Diss.	NO	NO	NO	NO
3	09.02.02 Economia circolare e qualità della vita	Diss.	NO	NO	NO	NO
3	09.02.03 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Diss.	NO	NO	NO	NO
3	09.10.02 Agenzia europea dell'ambiente	Diss.	NO	NO	NO	NO
3	09.10.01 Agenzia europea per le sostanze chimiche	Diss.	NO	NO	NO	NO

3.2. Incidenza prevista sulla spesa

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa⁴³

Mio EUR (al terzo decimale)

Si prevede che la proposta non avrà alcuna incidenza sulla rubrica 3, che conserverà la propria neutralità. Le risorse di cui l'AEA e l'ECHA hanno bisogno saranno dedotte dal bilancio del programma LIFE e suddivise come segue: per l'AEA, 2/3 dei costi a carico della DG Ambiente e 1/3 a carico della DG Azione per il clima; per l'ECHA, costi interamente a carico della DG Ambiente.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente
---	--------	--

Prezzi costanti

DG ENV e DG CLIMA: <09.02.01, 09.02.02, 09.02.03>			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Riduzione a carico di 09.02.01 – DG ENV	Impegni	(1a)	1,385	1,405	1,428	1,450	1,474	1,496	1,522	10,160
	Pagamenti	(2 a)	1,385	1,405	1,428	1,450	1,474	1,496	1,522	10,160
Riduzione a carico di 09.02.02 – DG ENV	Impegni	(1b)	1,062	1,079	1,096	1,113	1,130	1,148	1,166	7,794
	Pagamenti	(2b)	1,062	1,079	1,096	1,113	1,130	1,148	1,166	7,794
Riduzione a carico di 09.02.03 – DG CLIMA	Impegni	(1c)	1,062	1,079	1,096	1,113	1,130	1,148	1,166	7,794
	Pagamenti	(2c)	1,062	1,079	1,096	1,113	1,130	1,148	1,166	7,794
TOTALE della riduzione degli stanziamenti operativi per DG ENV e DG CLIMA <09.02.01, 09.02.02 e 09.02.03>	Impegni	=1a+1b+1c	3,509	3,563	3,620	3,676	3,734	3,792	3,854	25,748
	Pagamenti	=2a+2b+3c	3,509	3,563	3,620	3,676	3,734	3,792	3,854	25,748

⁴³ Le cifre di bilancio presentate sono indicative e lasciano impregiudicate le procedure di bilancio successive all'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

AEA: <09.10.02>			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE	
Titolo 1:	Impegni	(1)	2,462	2,511	2,562	2,613	2,665	2,718	2,773	18,304	
	Pagamenti	(2)	2,462	2,511	2,562	2,613	2,665	2,718	2,773	18,304	
Titolo 2:	Impegni	(1a)	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	1,575	
	Pagamenti	(2 a)	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	1,575	
Titolo 3:	Impegni	(3 a)	500	500	500	500	500	500	500	3,500	
	Pagamenti	(3b)	500	500	500	500	500	500	500	3,500	
TOTALE degli stanziamenti per l'AEA <09.10.02>		Impegni	=1+1a +3a	3,187	3,236	3,287	3,338	3,390	3,443	3,498	23,379
		Pagamenti	=2+2a +3b	3,187	3,236	3,287	3,338	3,390	3,443	3,498	23,379
ECHA: <09.10.01>			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE	
Titolo 1:	Impegni	(1)	0,272	0,277	0,283	0,288	0,294	0,300	0,306	2,019	
	Pagamenti	(2)	0,272	0,277	0,283	0,288	0,294	0,300	0,306	2,019	
Titolo 2:	Impegni	(1a)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,350	
	Pagamenti	(2 a)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,350	
Titolo 3:	Impegni	(3 a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Pagamenti	(3b)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE degli stanziamenti per l'ECHA <09.10.01>		Impegni	=1+1a +3a	0,322	0,327	0,333	0,338	0,344	0,350	0,356	2,369
		Pagamenti	=2+2a +3b	0,322	0,327	0,333	0,338	0,344	0,350	0,356	2,369

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'AEA e dell'ECHA*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) a prezzi costanti

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁴⁴	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁴⁵ ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

⁴⁴ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁴⁵ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AEA e dell'ECHA

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale) in prezzi costanti

AEA ed ECHA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Agenti temporanei (gradi AD)	1,993	2,033	2,074	2,115	2,158	2,201	2,245	14,820
Agenti temporanei (gradi AST)								
Agenti contrattuali	740	755	770	786	801	817	834	5,503
Esperti nazionali distaccati								
TOTALE	2,734	2,778	2,844	2,901	2,959	2,018	3,087	20,323

N.B. I prezzi ipotizzano un adeguamento del 31,9 % per i posti dell'AEA (a Copenaghen) e un'indicizzazione delle retribuzioni del 2 % per l'intero periodo del QFP (per i posti sia dell'AEA che dell'ECHA).

Fabbisogno di personale (ETP):

AEA ed ECHA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Agenti temporanei (gradi AD) AEA=9, ECHA=1	10	10	10	10	10	10	10	
Agenti temporanei (gradi AST)								
Agenti contrattuali AEA=6, ECHA=1	7	7	7	7	7	7	7	
Esperti nazionali distaccati								
TOTALE	17	17	17	17	17	17	17	

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per le DG (di riferimento)

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane **supplementari**.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁴⁶								
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)								
XX 01 04 <i>yy⁴⁷</i>	- in sede ⁴⁸							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE								

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane per quest'attività e in particolare per il quadro di monitoraggio rafforzato che sarà predisposto è coperto dal personale delle DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, *integrato se del caso dall'eventuale dotazione supplementare concessa alle DG responsabili nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.*

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell'allegato V, sezione 3.

⁴⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁴⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴⁸ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

--

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁴⁹.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
--

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Xxxxxx								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁰					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3			
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁴⁹ Cfr. articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

⁵⁰ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

